



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

SETTORE 13 - AMBIENTE ED ENERGIA –

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, CURA E
GESTIONE DEI CANI RANDAGI ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO**

DEL

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Calabrò

IL R.U.P.

Ing. Francesco Favaro

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di mantenimento e cura dei cani randagi, già catturati o catturandi sull'intero territorio comunale ad opera del competente Servizio Veterinario dell'ASP, nonché degli ulteriori adempimenti in capo al Comune di Corigliano-Rossano di cui alla Legge n. 281/91 *"Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"* e alla L. R. Calabria n. 41/1990 e s.m.i., mediante il ricorso ad uno o più operatori economici individuati a seguito di apposita procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016.

Tale servizio dovrà essere reso presso idonea struttura di accoglienza conforme alla normativa nazionale e regionale, munita delle necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie. Tale struttura deve essere nella diretta disponibilità della ditta esecutrice dell'appalto o, in alternativa, appositamente individuata dalla stessa all'atto di partecipazione alla presente gara. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di randagismo e di animali da affezione, nonché di ogni altra direttiva emanata dal competente servizio veterinario dell'ASP nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

Trattasi di appalto di servizio, alla presente procedura di affidamento si applicano tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Inoltre, il Gestore, nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale e/o volontari, la normativa vigente in materia di tutela e benessere animale, con particolare riguardo alla Legge Quadro Nazionale 14.08.1991, n. 281 e s.m.i. (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*), alla Legge Regione Calabria n. 41/1990 e s.m.i. (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), al D.C.A. della Regione Calabria n.67 del 06/3/2018 nonché, le eventuali nuove disposizioni di legge/o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione. Il Gestore, inoltre, è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle direttive e delle indicazioni impartite dal Servizio di Polizia Municipale e dall'osservanza degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale con propri atti regolamentari e deliberativi all'uopo emanati.

Il servizio in argomento è inserito nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito identificato:

• **Servizio canile - Codice di riferimento CPV — 98380000-0**

Al predetto servizio è stato attribuito il Codice Identificativo Gara **CIG 85700569EE**.

Caratteristiche generali del Gestore e della Struttura:

Il Gestore, relativamente alla struttura adibita a canile, deve comprovare il possesso delle regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla Azienda Sanitaria competente territorialmente, indicante tra l'altro, la ricettività massima del canile. In detta struttura, inoltre, dovranno essere ospitati tutti i cani per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Corigliano-Rossano e, dovrà essere necessariamente in possesso delle ulteriori, seguenti caratteristiche mantenute per tutta la durata del contratto: a. presenza di box adeguatamente attrezzati, con annesso locale infermeria, per il ricovero dei cani ammalati o per l'eventuale degenza post-operatoria;

- b. previsione di un reparto isolato, destinato all'isolamento dei casi di malattie virali non prevedibili, situato in una zona nettamente distinta e separata dai box destinati al ricovero dei cani;
- c. presenza di box appositamente riservati ai cuccioli e ben distinti dai box destinati ai cani adulti;
- d. predisposizione di un'area di sgambamento attrezzata per ottimizzare il rapporto uomo-animale, animale-animale e limitare lo stress dovuto alla permanenza in canile;
- e. i box o i recinti dovranno essere strutturati in modo da rendere agevoli le operazioni di pulizia e di igiene ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche della zona di ubicazione della struttura;
- f. i box o i recinti dovranno essere costruiti in modo tale da evitare danni agli animali.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'importo giornaliero, per ciascun singolo animale, è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere (compreso quelli relativi allo smaltimento delle carcasse – Reg. CE 1069/2009), mezzi e personale per l'espletamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, è pari a

€ 2,30 (euro due virgola trenta) fino a 200 (duecento) cani;

€ 2,10 (euro due virgola dieci) oltre 200 (duecento) cani.

L'importo presunto stimato del servizio ammonta a € 412.450,00 oltre IVA per il ricovero di circa 250 cani; il prezzo offerto, indicante l'importo al netto di IVA, dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata dell'appalto. L'offerta dovrà essere effettuata sull'importo presunto stimato del servizio. Al momento dell'affidamento, la Ditta aggiudicataria dovrà trasferire a propria cura e spese, nella propria struttura, i cani ospitati presso altri canili rifugio attualmente utilizzati dall'Ente, ove ve ne siano.

Il suddetto importo è presunto e sarà corrisposto sulla base dei cani effettivamente presenti giornalmente presso la struttura ed autorizzati dall'Ente comunale.

Per l'espletamento dell'appalto, atteso che la stazione appaltante non impiegherà mezzi/attrezzature, strutture e/o personale, nella fase di aggiudicazione non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del "Documento unico di valutazione delle interferenze (DUVRI)".

L'appalto trova copertura finanziaria su fondi del bilancio comunale. Il servizio in parola sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi del comma 1 dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, risultante dalla valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici indicati nell'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile sia di revocare la presente gara e/o non procedere all'aggiudicazione dell'appalto e/o non procedere con la stipula del contratto d'appalto, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico dell'amministrazione stessa. Nelle suddette ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere in termini di compenso o risarcimento per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico. In caso di urgenza, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dare corso all'avvio anticipato del servizio nelle more di stipula del contratto.

L'appalto avrà una durata presunta di **anni 2 (due)** decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, fatto salvo l'esercizio della facoltà di proroga per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara. L'opzione di proroga sarà esercitata dall'Ente prima della prevista scadenza del relativo periodo contrattuale e verrà predisposto con apposita determina dirigenziale, previa verifica del corretto operato dell'aggiudicatario e della disponibilità finanziaria.

ART. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara, gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e le associazioni iscritte ai Registri Regionali di Protezione Animale, in possesso dei **Requisiti di idoneità professionale, Capacità economica e finanziaria e Capacità tecniche professionali** di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 appresso indicati.

- *Requisiti di idoneità professionale*
- I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, o, per le Associazioni di Protezione Animale Iscrizione R.E.A. o Registro Imprese. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'[allegato XVI](#) del D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nella procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico di servizio, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante si riserva di richiedere prova del possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
- L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:
 - il codice fiscale/partita iva, il numero di iscrizione al R.E.A. o al registro di una delle Imprese; la sede di iscrizione, la descrizione dell'attività risultante dal registro; nel caso, il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli enti cooperativi; l'anno di iscrizione; i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e dei direttori tecnici dell'impresa concorrente al momento della presentazione dell'offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
 - l'ottemperanza alla Legge n.68/1999;
 - di non trovarsi, con riferimento all'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura o che, in alternativa, siano rispettate le condizioni di cui all'art. 80 co.2;
 - l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 198 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.

- il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i., nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- *Capacità economica e finanziaria*
- L'operatore economico dovrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria producendo, a pena di esclusione, n. 1 idonea referenza/dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto bancario od intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i., rilasciata in originale in data non anteriore a sei mesi precedenti la pubblicazione del bando della presente gara
- L'operatore economico dovrà essere in possesso di un fatturato globale d'impresa, riferito all'ultimo triennio, pari o superiore all'importo dell'appalto.

Tale requisito viene richiesto al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria rilevante nell'ambito dell'attività di mantenimento e cura di animali, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

- *Capacità tecniche*

Il concorrente dovrà:

- avere la disponibilità di idonea/e struttura/e appositamente attrezzata/e come canili rifugio o oasi canine e conformi alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, dotate di un **numero di posti a disposizione di questo Ente, per l'espletamento del servizio in appalto, non inferiore a n. 250 box;**
- presentare un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati oltre che dimostrare che, nello stesso arco temporale, ha effettuato per almeno sei mesi in via continuata, almeno un servizio analogo afferente al servizio oggetto di gara (per servizi analoghi sono da intendersi servizi di gestione canile sanitario e/o rifugio con caratteristiche simili a quelle indicate nel presente capitolato speciale d'appalto).

In caso di raggruppamento, tali requisiti dovranno essere posseduti almeno dalla capogruppo.

- *Avvalimento*

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000 e s.m.i., la documentazione prevista all'art. 89 del Dlgs 50/2016.

ART. 5 — CRITERI DI VALUTAZIONE

L'appalto verrà affidato mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sarà, aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attraverso la valutazione congiunta dei seguenti elementi:

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A	Offerta tecnico-organizzativa	massimo punti 70
B	Offerta economica (Prezzo)	massimo punti 30
	TOTALE	massimo punti 100

Con riguardo all'elemento di valutazione **A - Offerta tecnico-organizzativa**, il concorrente dovrà produrre una “**Relazione illustrativa**” (max 15 pagine, intese come facciata, formato A4, esclusi eventuali elaborati grafici e/o immagini), che descriva analiticamente gli elementi caratterizzanti la proposta organizzativa del servizio, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi dei **sub elementi A1, A2, A3, A4, A5** di seguito specificati:

	Sub elemento	Punteggio Massimo
A1	Minore distanza del canile dal centro della sede legale del Comune di Corigliano-Rossano	15
A2	Coinvolgimento nella gestione del canile di associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali	10
A3	Servizi aggiuntivi e/o migliorie nella gestione del servizio (Es. ampliamento orari di apertura del canile, proposta di un sito internet, disponibilità di posti nel canile sanitario, numero di sterilizzazioni offerte all'Ente)	30
A4	Numero di cani dati in adozione nel biennio 2018-2019	5
A5	Numero di box disponibili oltre il minimo (250).	10
Punteggio massimo offerta tecnico-organizzativa		70

In particolare la relazione dovrà:

- precisare le caratteristiche tecniche del canile esistente o di progetto, ubicazione, planimetria generale del canile con indicate le destinazioni d'uso di ogni struttura e numero dei box che saranno utilizzati per i cani del Comune di Corigliano-Rossano;
- indicare associazioni senza scopo di lucro o imprese sociali che saranno coinvolte nella gestione del canile, allegando relativa convenzione o dichiarazione dell'associazione o dell'impresa a prova di quanto dichiarato;
- descrivere le modalità organizzative per favorire le adozioni e per coinvolgere le associazioni ed imprese sociali senza scopo di lucro nell'attività di promozione degli affidi e gestione del canile;
- dettagliare le caratteristiche dei servizi aggiuntivi (Es. ampliamento orari di apertura del canile, proposta di un sito internet per agevolare le adozioni, disponibilità di posti nel canile sanitario, numero di sterilizzazioni offerte all'Ente);
- indicare l'orario di apertura proposto che deve essere non inferiore a quello previsto dall'art. 8 del DCA n. 67 del 06/03/2018;
- precisare ogni altro elemento per consentire l'assegnazione dei punteggi dell'offerta qualitativa.

L'offerta tecnica prodotta formerà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, obbligando l'aggiudicatario al suo pieno e assoluto rispetto.

L'offerta tecnica deve essere firmata dall'imprenditore o dai legali rappresentanti della società o del consorzio. Nel caso di imprese temporaneamente riunite, di consorzi ordinari, di aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete e di GEIE, l'offerta di cui sopra dovrà essere firmata da un legale rappresentante di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE.

Sulla scorta di quanto contenuto nella predetta Relazione, la Commissione di gara all'uopo nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procederà all'assegnazione dei punteggi per i sub elementi di valutazione come di seguito indicato:

SUB ELEMENTO A1: minore distanza del canile dal centro della sede legale del Comune di Corigliano-Rossano.

Sarà assegnato un coefficiente variabile tra zero e uno, tenendo conto che sarà dato coefficiente 1 alla distanza chilometrica minore, mentre in tutti gli altri casi il coefficiente sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$C = D_{min} / D$$

Dove C = coefficiente assegnato al concorrente

D_{min} = la distanza chilometrica minore dichiarata da un concorrente

D = la distanza chilometrica dichiarata dal concorrente i-esimo

L'assegnazione del punteggio avverrà invece in base alla seguente formula:

$$P = 15 * C$$

Dove P è il punteggio ottenuto dal concorrente

C è il coefficiente attribuito al concorrente.

SUB ELEMENTO A2: coinvolgimento nella gestione del canile di associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali.

Sarà assegnato un coefficiente variabile tra zero e uno tenendo conto del numero delle associazioni protezionistiche coinvolte, nonché della rilevanza delle stesse anche sulla base del riconoscimento e/o iscrizione in appositi albi istituiti con leggi regionali:

$$P = 10 * C$$

Dove P è il punteggio ottenuto dal concorrente

C è la media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario al concorrente.

SUB ELEMENTO A3: servizi aggiuntivi e/o migliorie nella gestione del servizio rispetto ai requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale d'appalto.

Sarà assegnato un coefficiente variabile tra zero e uno valutando la proposta presentata dall'offerente, in base alle migliorie proposte nella gestione del servizio, quali:

- ✓ ampliamento dell'orario di apertura del canile;
- ✓ incremento di iniziative tese a favorire il benessere degli animali;
- ✓ proposte tese a favorire l'adozione degli animali (siti internet dedicati, campagne di promozione con materiale divulgativo);
- ✓ disponibilità di posti in canile sanitario;
- ✓ numero di sterilizzazioni a proprie spese offerte all'Ente

L'assegnazione del punteggio avverrà quindi in base alla seguente formula:

$$P = 30 * C$$

Dove P è il punteggio ottenuto dal concorrente

C è la media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario al concorrente.

SUB ELEMENTO A4: in base al numero di cani dati in adozione nel biennio 2018-2019.

Sarà assegnato un coefficiente variabile tra zero e uno, tenendo conto che sarà dato coefficiente 1 al numero massimo di cani dati in adozione e coefficiente 0 in caso di nessun cane dato in adozione. In tutti gli altri casi il coefficiente sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$C = N_i \text{ cani} / N. \text{ cani max}$$

Dove C = coefficiente assegnato al concorrente

N_i cani = numero dei cani adottati dichiarati dal concorrente i-esimo

N. cani max = numero dei cani adottati in misura massima

L'assegnazione del punteggio avverrà invece in base alla seguente formula:

$$P=5 * C$$

Dove P è il punteggio ottenuto dal concorrente

C è il coefficiente ottenuto dal concorrente

SUB ELEMENTO A5. Numero di box disponibili oltre il minimo (250)

Sarà assegnato un coefficiente variabile tra zero e uno tenendo conto del numero dei posti oltre i 250 disponibili nel canile rifugio, nonché eventuali posti presenti nel canile sanitario

$$C=Ni \text{ box}/N. \text{ box max}$$

Dove C = coefficiente assegnato al concorrente

Ni box= numero box aggiuntivi dichiarati dal concorrente i-esimo

N. box max = numero dei box dichiarati dal concorrente offerente il numero massimo di box

L'assegnazione del punteggio avverrà invece in base alla seguente formula:

$$P= 10 * C$$

Dove P è il punteggio ottenuto dal concorrente

C è la media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario al concorrente.

Il punteggio relativo a ciascun requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente definitivo per il peso ad esso relativo. Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti secondo la formula:

$$P(a) = \sum_n [W_i * C(a)_i]$$

dove:

P(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

C(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

L'offerta tecnica farà parte integrante delle condizioni di contratto in caso di aggiudicazione in favore dell'impresa offerente.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima deve essere sottoscritta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Per quanto riguarda l'elemento di natura quantitativa, riferito al prezzo offerto di esecuzione, il punteggio sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito al ribasso percentuale maggiore, ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza di offerta economica pari al valore a base d'asta, applicando la seguente formula:

$$P_{(a)i} = R_i / R_{\max}$$

dove:

$P_{(a)i}$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) i-esima rispetto all'elemento quantitativo (prezzo), variabile tra 0 (zero) e uno;

R_i = ribasso percentuale del concorrente i- simo;

R_{\max} = ribasso percentuale massimo.

Per ottenere il punteggio i-esimo attribuibile alla offerta (a) relativamente al criterio prezzo, i coefficienti $P_{(a)i}$ andranno poi moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili alle variabili prezzo (coefficienti di ponderazione), pari a **30 punti**.

Per l'attribuzione del punteggio si calcherà fino alla seconda cifra dopo la virgola.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento A (Offerta tecnico-organizzativa), con il punteggio attribuito in relazione all'elemento B (Prezzo).

Ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'offerta economica l'operatore dovrà altresì indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio totale più alto, inteso come sommatoria del punteggio assegnato all'Offerta tecnico-organizzativa e all'Offerta economica.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni contrattuali di cui all'art.103 co. 1 Dlgs 50/2016, dovrà costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art.93 co 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo del 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa); tuttavia, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In ottemperanza alla Determinazione n. 7/07 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, qualora l'Impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all'attività oggetto della gara, la cauzione può essere presentata nell'importo ridotto del 50%, così come previsto dall'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016.

Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/00, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale depositato a norma di Legge, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 co. 1 D. Lgs. 50/2016 presentata

in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro **15 giorni**, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque, finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto tra le parti.

Art. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

• *Gestione della struttura*

Ai cani ricoverati devono essere assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regione Calabria n. 41/1990 e ss.mm.ii. e dal DCA n. 67 del 06/03/2018 e, se del caso, dalla normativa della regione ove ha sede la struttura. In via esemplificativa e non esaustiva, nell'ambito dell'appalto, l'aggiudicatario, con le seguenti modalità, dovrà provvedere a:

- ad identificare (tramite microchip), custodire e sorvegliare i cani in capo all'Amministrazione Comunale presso la struttura di canile, che saranno ospitati all'interno dei box riservati esclusivamente all'Amministrazione Comunale;
- a mantenere in vita gli animali in condizioni igieniche sanitarie ottimali;
- ad assicurare il servizio al canile in maniera tale da garantire il benessere e la tutela degli animali;
- a garantire la tenuta dei registri di ingresso ed uscita dei cani (entrare, uscite, decessi, adozioni, restituzioni al proprietario) in formato cartaceo ed elettronico e la loro trasmissione mensile, anche tramite supporto informatico, all'Amministrazione Comunale ed alla competente ASP;
- a comunicare, entro le ore 9.00 del primo giorno feriale utile a mezzo pec, all'Amministrazione Comunale e alla competente ASP ogni nuovo ingresso per la visita del veterinario di turno, per l'esecuzione delle operazioni di riconoscimento (anagrafe canina) o per l'esecuzione delle operazioni di identificazione ai sensi della L. R. Calabria n. 41/1990 e s.m.i. nonché per l'eventuale contestazione delle sanzioni correlate. - Nel caso di cane di proprietà, la competente ASP provvederà a comunicare all'Amministrazione Comunale il responsabile del cane ed il nulla-osta per l'effettuazione delle operazioni di riconsegna. L'Amministrazione Comunale comunicherà all'appaltatore aggiudicatario il nulla-osta per la riconsegna del cane al legittimo proprietario, previa corresponsione della somma dovuta per il mantenimento e cura dell'animale presso la struttura appaltatrice ai costi scaturiti dalla presente gara ovvero con impegno di saldo successivo da versare direttamente sul conto corrente dell'Amministrazione. - Nel caso in cui i cani di accertata proprietà non venissero riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica di rinvenimento dell'animale, o qualora il proprietario non fosse rintracciabile perché irreperibile o non identificabile, il servizio veterinario della competente ASP provvederà ad aprire una cartella clinica effettuando gli interventi del protocollo sanitario ritenuti necessari e gli animali saranno considerati liberi a tutti gli effetti ed inseriti nel piano delle adozioni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- a detenere, in formato cartaceo ed elettronico, una cartella "individuale" per ogni singolo cane in capo all'Amministrazione Comunale in cui siano annotati i controlli veterinari svolti, ordinari e straordinari, e i trattamenti sanitari, ordinari e straordinari, a cui è stato soggetto l'animale;

□ a somministrare i medicinali secondo le prescrizioni impartite dall'autorità veterinaria competente per territorio e provvedere alla cura degli animali malati avvalendosi di veterinario abilitato;

Trattamenti sanitari

L'aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere costanti contatti con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio per l'effettuazione dei controlli di cui ai precedenti articoli e conformemente alle leggi e regolamenti regionali vigenti;
- ad attivare i controlli trimestrali da parte dell'ASP come previsto per legge;
- a provvedere, con la massima tempestività, a segnalare i casi di cani in precarie condizioni fisiche per le opportune cure.

L'aggiudicataria si impegna altresì a prestare l'assistenza sanitaria di base e cioè:

- controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese;
- visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
- prescrizione di cure mediche veterinarie;
- acquisto e somministrazione dei farmaci;
- interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
- verifica della corretta somministrazione dei farmaci;
- gestione, controllo e responsabilità dell'armadio farmaci presso il canile;
- corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali;
- verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate dai volontari o dagli operatori;
- attività a carattere di urgenza con pronto intervento.

L'aggiudicataria si impegna inoltre:

- alla regolare tenuta di una scheda sanitaria per ogni cane;
- ad effettuare vaccinazioni periodiche, secondo quanto stabilito dalle normative sanitarie, contro le malattie infettive e anti zecche;
- ad effettuare sverminazioni semestrali.

La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio ed all'Ufficio competente del Comune con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione (art. 17, c. 2, Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n.79 del 05/12/2014).

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani siano ricoverati nella struttura dell'aggiudicataria, è sollevata da ogni onere e responsabilità per il corretto adempimento di quanto sopra, per la custodia degli animali, per l'eventuale smarrimento degli stessi, per eventuali malattie, siano esse infettive e non, per l'eventuale nascita di cuccioli.

L'aggiudicataria assume inoltre la piena responsabilità nei confronti di terzi per ogni danno a cose e persone che possa derivare dalla mancata custodia dei cani affidati.

Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, all'esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario disposto dalla ASP competente che si rendesse necessario per la tutela della salute degli animali. Tutti i trattamenti di cui al presente punto dovranno essere registrati nella Scheda Sanitaria a cura del Direttore Sanitario della struttura.

□ a fornire e somministrare pasti, con alimenti idonei conformemente alle indicazioni di un medico veterinario, in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale; inoltre dovrà avere cura di mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere. L'alimentazione dovrà essere conforme alle indicazioni del medico veterinario competente con particolare riferimento ai cani ospitati ammalati, anziani o cuccioli;

□ ad effettuare la pulizia quotidiana della struttura, con particolare attenzione alla pulizia dei box, delle gabbie e dell'area di sgambatura interna al canile, al taglio dell'erba avendo cura di ripetere le operazioni in caso di necessità adottando gli accorgimenti necessari per il benessere degli

animali ospitati. Dovranno essere evitati ristagni di acqua all'interno della struttura di canile. Inoltre dovrà essere effettuata la pulizia giornaliera delle ciotole per l'alimentazione e per l'abbeveraggio degli animali;

□ ad attuare un idoneo piano di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione programmata secondo quanto di seguito specificato:

- Derattizzazione: mediante apposizione di esche o trappole nell'ambito della struttura in numero sufficiente a prevenire la proliferazione di ratti o topi. Detta attività non deve causare danno agli animali ospitati nella struttura o durante le operazioni di sgambatura;
- Disinfezione: con cadenza settimanale o con frequenza maggiore in caso di indicazione da parte della competente ASP, mediante l'utilizzo di idonei prodotti disinfettanti, avendo cura di provvedere alla disinfezione delle superfici e delle pareti dei box e delle gabbie, la carpenteria metallica, le suppellettili presenti al loro interno con esclusione delle ciotole, il locale degenza animali, il pavimento infermeria e della sala visite e di ogni altra superficie che per il suo utilizzo all'interno della struttura di canile debba essere disinfettata.

Le operazioni di disinfezione devono prevedere un tempo di azione della soluzione disinfettante di almeno 60 minuti, un successivo risciacquo e asciugatura. Le operazioni di disinfezione saranno effettuate successivamente alla pulizia dei luoghi (all'eliminazione dei rifiuti e della materia organica e delle deiezioni) e previo lavaggio delle superfici con sapone e successivo risciacquo. Gli spazi sottoposti a questa pratica devono essere preclusi agli animali;

- Disinfestazione: nel periodo primaverile ed estivo e comunque quando vi sia necessità dovrà essere effettuata, con cadenza settimanale, un'attività di disinfestazione della struttura di canile con prodotti in commercio nel rispetto delle indicazioni di sicurezza riportate nelle schede del prodotto. Le operazioni di disinfestazione non devono arrecare danno o disagio agli animali ospitati;

□ a garantire agli animali un adeguato periodo di sgambatura della durata di almeno 2,0 ore al giorno, preferibilmente nelle ore pomeridiane, per almeno 3 giorni settimanali, salvo eccezionali circostanze meteorologiche. Detta attività potrà essere attuata anche in collaborazione con associazioni di volontariato, regolarmente costituite ed iscritte nei registri regionali o provinciali di volontariato; in relazione a ciò l'appaltatore dovrà garantire che l'attività di sgambatura sia effettuabile anche il sabato ed almeno in ulteriori n. 2 giorni feriali oltre l'orario di disponibilità di cui al punto successivo.

A tal proposito, l'appaltatore dovrà fornire ai volontari, che vogliano contribuire a svolgere l'attività di sgambatura, i collari, i guinzagli, le museruole per accompagnare gli animali nelle aree di sgambatura limitrofe al canile e dovrà controllare che i cani non vengano allontanati dal canile con veicoli di qualsiasi natura.

Qualora vi sia la permanenza nella struttura di canile di cani di significativa mole oppure di indole aggressiva, la frequenza della sgambatura deve essere giornaliera. Dell'attività di sgambatura dovrà essere tenuta opportuna registrazione e schedatura al fine di effettuare le necessarie verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione Comunale e degli altri Enti competenti, sulle persone che la effettuano e sui tempi di svolgimento;

- ad organizzare in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e associazioni di volontariato regolarmente costituite ed iscritte nei registri regionali o provinciali del volontariato almeno n. 6 giornate pubbliche per ciascun anno di validità dell'appalto, finalizzate a promuovere l'adozione dei cani presenti nel canile da parte dei cittadini;
- ad organizzare in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e associazioni di volontariato regolarmente costituite ed iscritte nei registri regionali o provinciali del volontariato, un idoneo e permanente sistema, anche con mezzi elettronici, in grado di favorire l'incontro tra i cani in carico all'Amministrazione Comunale e le persone che volessero adottarli garantendo la possibilità di ritirare il cane prescelto;

- a provvedere agli oneri e alle spese necessarie per lo smaltimento degli animali deceduti secondo le prescrizioni della vigente normativa;
- a provvedere agli oneri e alle spese necessarie per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dei servizi secondo le prescrizioni della vigente normativa;
- a collaborare con il personale della competente Azienda Sanitaria Provinciale a supporto delle attività sanitarie e veterinarie per tutte le attività di gestione del canile;
- a garantire l'effettuazione, a cura del veterinario designato dall'appaltatore e con cadenza almeno mensile, di un controllo del quadro clinico generale dei cani ospitati nel canile di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- a garantire l'effettuazione a cura del veterinario designato dall'appaltatore degli interventi medico chirurgici e specialistici di natura ordinaria/straordinaria sui cani detenuti nella struttura di canile. Detti interventi dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale previa verifica di un veterinario dell'ASP competente per territorio;
- *Servizio di assistenza sanitaria h24 nell'ambito del territorio comunale*

In merito, l'aggiudicatario dovrà provvedere a:

- istituire un numero di reperibilità h 24 per 365 giorni all'anno per il servizio di assistenza sanitaria agli animali;
- assicurare interventi di assistenza sanitaria h 24 per 365 giorni all'anno;
- *Attività di supporto all'amministrazione comunale per l'adozione degli animaliospitati.*

In merito a questo aspetto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a facilitare l'affidamento dei cani presenti nel canile rifugio ai cittadini che ne facciano richiesta previa comunicazione favorevole dell'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione Comunale invierà comunicazione di nulla-osta all'affido, anche in forma preventiva previa acquisizione della richiesta sottoscritta dall'adottante corredata dei documenti preventivamente concordati con l'Ente appaltante, da dover poi trasmettere all'ASP territorialmente competente per i successivi adempimenti connessi alla voltura della proprietà dell'animale a nome del richiedente.

A tale scopo l'appaltatore aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale un orario di disponibilità di apertura al pubblico non inferiore a quattro ore al giorno compreso un festivo o un prefestivo nelle quali gli interessati all'adozione possono visitare o ritirare gli animali ospitati;

Il Comune di Corigliano-Rossano corrisponderà, al termine del periodo di durata dell'appalto, all'aggiudicatario un bonus al raggiungimento dei seguenti risultati:

- € 10.000,00 in caso di adozione di n° 60 cani nell'arco del periodo di durata dell'appalto + € 25,00 per ogni ulteriore adozione fino alla 79esima;
- € 12.500,00 in caso di adozione di n° 80 cani nell'arco del periodo di durata dell'appalto + € 25,00 per ogni ulteriore adozione fino alla 99esima;
- € 15.000,00 in caso di adozione di oltre 100 cani nell'arco del periodo di duratadell'appalto.

- *Controlli*

Il personale del Comune di Corigliano-Rossano potrà effettuare controlli di norma durante gli orari di apertura del canile; nel caso di segnalazione ed emergenze, i controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento e quindi la Ditta aggiudicataria dovrà consentire l'accesso ai box per i controlli sugli animali e sulle condizioni di agibilità dei locali. Eventuali dinieghi saranno causa di risoluzione contrattuale.

- *Ulteriori disposizioni*

Resta a carico dell'appaltatore dedicare un numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica certificata destinato alle comunicazioni ordinarie afferenti al presente servizio nonché di tutte le altre d'ufficio necessarie al corretto espletamento del servizio.

Il titolare delle funzioni di controllo, assistenza e intervento sanitario e della gestione dei farmaci dovrà essere un medico veterinario abilitato ed iscritto nel relativo albo professionale.

L'appaltatore ne dovrà comunicare il nominativo alla stazione appaltante prima della consegna del servizio. Al medico veterinario abilitato ed iscritto nel relativo albo professionale sono inoltre affidate tutte le mansioni previste dalle norme regionali e nazionali in materia di randagismo e tenuta degli animali da affezione.

I cani la cui responsabilità ricade in capo all'Amministrazione Comunale dovranno essere allocati in spazi a ciò esclusivamente adibiti.

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire tutte le indicazioni sui cani ospitati, sulle strutture, i materiali, i mezzi, le attrezzature e i prodotti utilizzati e consentire le ispezioni della struttura e dei documenti agli Enti competenti.

La prestazione del servizio sarà espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario competente per territorio secondo le vigenti disposizioni legislative. Le morti naturali devono essere comunicate immediatamente all'Amministrazione Comunale e al Servizio Veterinario pubblico per le verifiche e le certificazioni del caso.

L'appaltatore dovrà inoltre consentire l'accesso, al personale di questa Amministrazione e all'Azienda Sanitaria Provinciale, alla struttura destinata ad ospitare i cani affidati in mantenimento, per le verifiche e le ispezioni del caso, fornendo altresì la possibilità di verificare la tenuta dei registri e della documentazione relativa al servizio.

L'appaltatore dovrà infine avvalersi di personale e manodopera idonea e sufficiente a garantire tutte le attività di svolgimento del servizio in argomento in numero e qualità tale da assicurare il benessere degli animali ospitati. Il personale deve dotarsi di idoneo cartellino di riconoscimento ed operare nel rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.rnm.ii.

Resta inteso che l'appaltatore si impegna comunque ad effettuare tutte quelle attività e servizi, anche non comprese nell'elenco in precedenza riportato, che si rendano necessaria per dare completo ed integrale compimento al servizio in oggetto nel rispetto e nella tutela degli animali ospitati, degli operatori impiegati e delle norme vigenti in materia di randagismo e di tenuta di animali da affezione.

Art. 8 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I compensi spettanti per effetto dell'appalto – corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero – verranno corrisposti entro gg. 30 (trenta) dal ricevimento della fattura trimestrale emessa a norma di legge e accompagnata da una scheda riepilogativa riportante:

- il numero dei cani ospitati presso la struttura;
- la data di entrata con l'indicazione del microchip;
- la data di uscita e/o decesso con l'indicazione del microchip;
- i relativi giorni di presenza.

Agli effetti fiscali si dà atto che il presente appalto è soggetto all'imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.

In base all'art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nei rapporti con gli Enti Pubblici, gli obblighi di versamento dell'IVA vengono assolti con il meccanismo dello Split Payment ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 a cura della stessa Pubblica Amministrazione. In conseguenza di ciò, le fatture emesse dal Gestore dovranno continuare ad indicare l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'IVA dovuta a fronte dell'operazione, ma allo stesso verrà corrisposto esclusivamente l'importo al netto di IVA.

Il Gestore, inoltre, dovrà specificare in fattura che il pagamento dell'IVA dovrà essere eseguito dal cessionario/committente riportando nel documento contabile la seguente dicitura "L'IVA riportata in fattura deve essere versata all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72". I soggetti senza scopo di lucro, che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla L.398/91 s.m.i. sono esclusi dall'ambito applicativo dello Split Payment come specificato dalla circolare 15/E del 13.04.2015 e quindi dalla presente procedura.

L'impresa è obbligata altresì ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subappaltatori/subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e ad inserire, pertanto, nei contratti sottoscritti con i medesimi, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

In caso di Associazione Temporanea o di Consorzio di Imprese, i pagamenti verranno effettuati direttamente alla Società mandataria.

Resta inteso che, in caso di contestazioni, la liquidazione delle fatture resterà sospesa, fino a che non interverrà una dichiarazione con cui la Stazione Appaltante darà atto dell'avvenuta regolarizzazione o ottemperanza da parte dell'aggiudicataria.

L'eventuale cessione dei crediti è ammessa nelle forme previste dall'art.106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Tutti i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, salvo per quanto previsto dalla Legge.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per l'Amministrazione Comunale il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune potrà aggiudicare il servizio anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida e si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare qualora le offerte presentate non siano ritenute congrue.

Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Il subappalto è disciplinato nelle modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E' vietato all'impresa, ai sensi delle Norme vigenti e sotto pena della immediata revoca dell'appalto e di una multa corrispondente ad un ventesimo dell'importo d'appalto nonché del

risarcimento di ogni danno e spesa sopportati dall'Amministrazione Comunale, di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto od in parte, il servizio appaltato, senza avere adempiuto alle disposizioni sopra citate; in questo caso l'impresa resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione Comunale, la sola ed unica responsabile dei servizi subappaltati.

Se durante l'esecuzione del servizio, ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'impresa, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del servizio. Non sono comunque considerati subappalti le commesse affidate dall'impresa per la fornitura di materiali. L'impresa resterà comunque responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'adempimento di tali obblighi da parte della Ditta, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato inoltre all'impresa, ai sensi delle norme vigenti, di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro con operai assunti dall'impresa o da un intermediario.

I subappalti sono autorizzati dalla Stazione Appaltante, negli eventuali limiti di legge, purché commessi a Ditte in possesso dei requisiti di legge. A tale scopo l'Appaltatore dovrà predisporre l'elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto.

È fatto divieto alle imprese subappaltatrici di accedere ai luoghi dove si svolgerà il servizio prima ancora di aver ricevuto, da parte della Stazione Appaltante, la specifica autorizzazione scritta.

Qualora la Stazione Appaltante riscontri eventuali maestranze, materiali ed attrezzature di imprese subappaltatrici non ancora in possesso dell'autorizzazione, dovranno essere immediatamente allontanate a carico dell'Appaltatore, senza che questi possa accampare alcuna pretesa.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, del servizio subappaltato.

E' fatto obbligo all'appaltatore di provvedere al pagamento di eventuali subappaltatori regolarmente autorizzati dalla stazione appaltante, come disposto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 11 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai servizi oggetto del presente bando dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza del servizio da eseguire. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro il tutto in ottemperanza del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed a cose.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- le misure di prevenzione e protezione previste nel documento di valutazione dei rischi e nel documento unico di valutazione dei rischi di interferenza;
- le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore dovranno essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi e ac ose.

L'appaltatore è obbligato per legge a tutte le provvidenze di carattere contrattuale e sociale a favore di coloro che sono impegnati nel servizio. Esso si obbliga inoltre ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni.

Art.12 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria si impegna e si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del Capitolato Speciale di Appalto, da qualsivoglia causa determinati.

L'impresa aggiudicataria esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o collaboratori, di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti.

L'impresa aggiudicataria si impegna e si obbliga, inoltre, a stipulare prima dell'inizio dell'attività e a mantenere in essere per tutta la durata del servizio una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/RCO), con un massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna sezione di polizza, di almeno € 2.000.000,00 (duemilioni/00). La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato Speciale di Appalto.

La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare l'Amministrazione Comunale fra i Terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni.

La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare l'Amministrazione Comunale dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio o di qualsiasi altra causa.

Annualmente l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche.

Per la gestione, il controllo, la conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile solo l'appaltatore che provvederà anche a sorvegliare, assistere e garantire l'esecuzione del servizio e ad eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e dai suoi allegati con personale idoneo e abilitato.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

L'Appaltatore deve comunicare al Comune di Corigliano-Rossano – Servizio di Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario dell'A.S.P., all'atto della stipulazione del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione, il nominativo del Responsabile Amministrativo della Struttura che terrà i rapporti inerenti la gestione del servizio con l'Amministrazione ed assicurerà gli adempimenti di cui al presente capitolato.

Art. 13 - DIRETTORE TECNICO - DIRETTORE SANITARIO DELLA STRUTTURA

Il Direttore Tecnico del servizio deve essere nominato dall'Appaltatore, affinché, in nome e per conto suo, curi lo svolgimento del servizio alle condizioni del presente bando, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione del servizio, che pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il servizio in maniera ottimale ed in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze, le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
- allontanare coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette al servizio e non espressamente autorizzate.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

L'Appaltatore dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospiti della struttura, attraverso un Medico Veterinario iscritto all'Albo che assume l'incarico di Direttore Sanitario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Corigliano-Rossano, all'atto della stipula del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione.

Il Direttore Sanitario:

- è responsabile dello stato di salute e del benessere psico-fisico degli animali all'interno del rifugio;
 - deve compilare e sottoscrivere, per ogni cane ospite della struttura apposita Scheda Sanitaria contenente tutti i trattamenti sanitari ai quali è stato sottoposto il cane.
- Le Schede Sanitarie degli animali dovranno essere a disposizione dell'Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all'affidatario/adottante nel momento dell'uscita del cane dal rifugio, debitamente sottoscritte;
- deve garantire l'esecuzione dei piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori (Leishmania, Rickettsia ed Ehrlichia);
 - deve verificare eventuali segnalazioni da parte dei visitatori, Associazioni di volontariato e Comune di Corigliano-Rossano in merito alla salute dei cani ospiti del rifugio.

Art. 14 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico, relativamente all'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, si impegna:

- a prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi;
- ad accudire gli animali ospiti della struttura, compresi i cani eventualmente mordaci o con problemi comportamentali, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità quali somministrazione di cibo e di acqua potabile; somministrazione di eventuali terapie;
- al mantenimento della corretta igiene e pulizia degli animali anche mediante toelettatura secondo necessità;
- effettuazione di attività di sgambamento dei cani e di relazione/socializzazione uomo/animale-animale/animale; rieducazione e gestione dei soggetti problematici;
- a tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni;
- a nominare un Responsabile Amministrativo e un Direttore Sanitario della Struttura;
- a nominare e comunicare, all'Amministrazione Comunale dell'Ente, il Responsabile dei Trattamenti dei dati sensibili (che può coincidere con il Responsabile Amministrativo), in esecuzione della Legge 196/2003 e s.m.i., all'atto della stipula del Contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione;

- ad annotare il movimento dei cani (entrate, uscite, decessi) con relative motivazioni su apposito file da trasferire mensilmente al Settore Comunale competente, mediante supporto informatico ovvero on line al fine di fornire all'Ente Comunale, in tempo reale, tutte le informazioni sui cani;
- a garantire il disbrigo delle pratiche inerenti alle adozioni e al movimento degli animali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- a comunicare, tempestivamente, all'Amministrazione Comunale fatti e situazioni rilevanti per lo stato del servizio;
- a non rilasciare informazioni, dati, interviste sull'attività svolta per conto dell'Amministrazione, senza preventiva autorizzazione del Comune;
- a promuovere le adozioni degli animali attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nella struttura direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla L.R. 41/1990 e s.m.i., anche stipulando apposite convenzioni;
- a redigere una relazione semestrale da inviare al Comune e al servizio veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio per documentare l'attività svolta;

a provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune di Corigliano-Rossano, in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE)1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali.

il Gestore provvederà:

- a dare immediata e contestuale comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.P. e al Comune di Corigliano-Rossano – Servizio Polizia Municipale - mediante riconsegna della scheda anagrafica del cane accompagnata da un certificato sanitario redatto a cura del Direttore Sanitario della struttura contenente le cause di morte dell'animale.
- alla consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere, con oneri a suo carico, allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata;
- ad effettuare periodici interventi di disinfestazioni antiparassitarie dell'intera area adibita a canile.

In caso di fuga degli animali, la stessa deve essere notificata al Servizio Veterinario della A.S.L. e al Comune di Corigliano-Rossano entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dell'evento.

L'amministrazione comunale continuerà a riconoscere al Gestore l'importo pattuito, con riferimento al numero di cani effettivamente ospitati e al relativo periodo di permanenza.

Il Gestore deve garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali riconosciute, per la promozione delle adozioni, delle campagne di sterilizzazione e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani ospiti della struttura e ad assicurarne il miglioramento della qualità della vita, supportando le attività e gli adempimenti necessari.

Obblighi gestionali

È compito altresì dell'operatore economico:

- assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuali pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente;
- assicurare durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico; dovrà altresì garantire l'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;

- comunicare l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;
- dimostrare l'avvenuta assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e la regolarità contributiva relativamente agli obblighi previdenziali e sociali;
- provvedere all'affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge 14 agosto 1991, n.281 e s.m.i. e dalla normativa regionale vigente;
- garantire la visibilità degli ospiti del canile in stato di adozione attraverso l'utilizzo di strumenti informativi e sistemi telematici (APP, social network, sito ufficiale del Comune, e/o altri strumenti) che siano tenuti costantemente aggiornati.

Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura. Il presente appalto non comporta l'obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto il gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d'impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a Lui vincolate.

In ogni caso, il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Art. 15 - ATTREZZATURE E MATERIALI

Tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per svolgere i servizi in oggetto, dovranno rispondere ai requisiti di legge, essere adeguati al tipo di operazioni richieste nel presente bando e nei suoi allegati e dovranno essere forniti dall'appaltatore.

In particolare l'appaltatore:

- ha l'obbligo di mettere a disposizione del proprio personale tutti i macchinari e le attrezzature occorrenti per il corretto svolgimento del servizio in argomento;
- ha l'obbligo di servirsi di attrezzature e/o beni di consumo conformi alle norme vigenti.

Art. 16 - ULTERIORI ONERI

L'appaltatore svolgerà il servizio in argomento, provvedendo direttamente all'organizzazione del personale e dei mezzi necessari.

Sono in particolare a carico della ditta aggiudicataria:

- spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto;
- organizzazione del servizio con il personale necessario sotto l'aspetto sia professionale che numerico;
- osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore;
- reperimento e reintegro della piccola e grande attrezzatura e dei materiali per l'espletamento del servizio in oggetto che dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge;
- rimozione di tutti i rifiuti prodotti e relativo smaltimento secondo le normative di settore. Eventuali materiali non insaccabili e tutti quei materiali per i quali è prevista la raccolta differenziata, dovranno essere conferiti secondo le modalità previste nel territorio comunale di appartenenza.
- comunicare le generalità del personale che sarà addetto al servizio.

Art. 17 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

I servizi oggetto dell'appalto rientrano tra quelli pubblici essenziali previsti dalla Legge 12 giugno 1990 n.146 e s.m.i., pertanto, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare in caso di sciopero le prestazioni minime del servizio per il benessere degli animali e per la pubblica sicurezza.

Degli scioperi del proprio personale, l'impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione al Comune con preavviso di almeno 48 ore.

Nei limiti di quanto disposto dalla legge 146/90 e stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve quindi essere assicurata continuità, l'Appaltatore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun ordine di motivi salvo quelli dovuti a forza maggiore. In difetto si darà luogo alla risoluzione contrattuale in danno con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato all'Appaltatore.

Art. 18 - CONTROLLO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Tutto il servizio deve essere eseguito secondo quanto contenuto e prescritto dal presente capitolato e dai suoi allegati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso l'andamento del servizio stesso.

Le modalità di controllo si esplicano:

- con personale tecnico del Comune di Corigliano-Rossano, anche accompagnato da personale del servizio sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale e/o di altri Enti competenti, attraverso sopralluoghi per verificare lo stato di mantenimento degli animali nonché il rispetto di tutte le norme, organizzative e amministrative, del presente servizio nonché delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia;
- con personale tecnico del Comune di Corigliano-Rossano, anche accompagnato da personale del servizio sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale e/o di altri Enti competenti, per l'ispezione delle attrezzature e dei locali di ricovero e, su quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte quelle norme stabilite nel presente bando e dei suoi allegati nonché delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia;

L'Amministrazione Comunale potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione dei servizi compiuti. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei pagamenti.

L'Amministrazione Comunale segnalerà tempestivamente all'Appaltatore quanto la stessa ritenga non eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte. L'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi;

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove. Le spese incontrate per l'esecuzione dei servizi contestati, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante pec o raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve l'Amministrazione Comunale farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

La Ditta è tenuta ad individuare una figura di riferimento all'interno della propria struttura organizzativa, con funzione di rappresentante in sede di contestazione. Tale rappresentante dovrà presentarsi, nel modo più sollecito, presso il luogo ove si è verificata l'inadempienza e constatato l'evento, di concerto con un rappresentante del Comune, sottoscrivere un verbale di accertamento, che sarà poi trasmesso in copia alla Ditta, come verbale di constatazione sulla base del quale dovranno essere formulate le controdeduzioni.

Art. 19 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

Nel caso in cui dalle verifiche previste dal precedente articolo fosse accertata l'inosservanza, anche parziale, delle norme contenute nel presente documento, sarà applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempienza.

A titolo esemplificativo, costituiscono inadempimenti sanzionabili le seguenti fattispecie:

- Mancata pulizia quotidiana dei box e delle altre aree del canile, nei tempi e nelle modalità previste:
€ 100,00 per ogni giorno;
- Mancata somministrazione degli alimenti, secondo le quantità e/o le qualità previste:
€ 200,00 per ogni giorno;
- Mancata somministrazione delle cure mediche:
€ 500,00 per ogni animale custodito e bisognoso di cure per ogni giorno;
- Cattiva gestione dei registri di tenuta degli animali:
€ 1.000,00;

Resta inteso che nel caso si verificassero situazioni di maltrattamento degli animali si procederà alla denuncia di tali episodi alla Autorità Giudiziaria competente per l'adozione dei relativi provvedimenti di legge. L'Amministrazione Comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale e corretta osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per la conduzione dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penali e delle più gravi sanzioni previste per Legge.

In ogni caso, previo esame delle deduzioni della Ditta, deciderà insindacabilmente l'Amministrazione Comunale sull'applicazione delle penali e sul loro ammontare.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

In caso d'inosservanza di altre prescrizioni contrattuali, la Stazione appaltante diffiderà l'Impresa Appaltatrice, a mezzo pec o raccomandata, a eliminare l'inosservanza riscontrata entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali, successivi e continui. In difetto, è facoltà della Società Appaltante applicare a carico della Ditta Aggiudicatrice sanzioni pecuniarie, la cui misura sarà fissata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 200,00 ad € 1.000,00 secondo la gravità dei casi.

L'applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario, per eventuali danni che dovessero patirsi nell'esecuzione del servizio stesso.

L'importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, che, pena la risoluzione del contratto, dovrà essere ricostituita nella sua integrità nei termini previsti.

Per le contestazioni degli inadempimenti è sufficiente l'invio di una comunicazione tramite pec.

È fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 20 – OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che le motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera pec o raccomandata.

Le osservazioni dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve l'Amministrazione Comunale farà le sue controdeduzioni.

Le osservazioni dell'Appaltatore e le controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 21- RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- rifiuto di stipulare il contratto entro il limite indicato nella formale richiesta della Stazione appaltante;
- mancanza, carente o irregolare presentazione dei documenti richiesti al fine della stipulazione del contratto;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita con apposito atto;
- interruzione del servizio, anche parziale, non autorizzata;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento degli obblighi oggetto del presente servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio;
- cessione del contratto d'appalto;
- in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal contratto;
- nel caso di gravi mancanze ai disposti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela e controllo degli animali d'affezione, accertati dall'ASP o da altro soggetto competente, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- in caso di mancanza dei requisiti di funzionamento del canile previsti dalle normative vigenti;
- frode o rilevanti sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- ogni altro caso previsto dalle specifiche norme di legge.

Qualora si riscontrasse l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificato, l'Amministrazione Comunale, fatti salvi i maggiori diritti, procederà in pieno diritto e senza

formalità di sorta alla risoluzione di ogni rapporto con l'appaltatore, con diritto al risarcimento degli eventuali danni oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune, salvi i casi in cui la legge prevede l'immediata risoluzione, con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'operatore economico.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e att. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

Il Comune di Corigliano-Rossano, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 "Risoluzione del contratto".

- L'Ente si riserva altresì la facoltà di poter recedere dal contratto, dandone motivato preavviso alla ditta, almeno trenta giorni prima, mediante comunicazione pec o con lettera raccomandata AR. In tali casi l'impresa sarà ritenuta indenne delle spese sostenute, delle forniture eseguite e del mancato guadagno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1671 del codice civile. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'aggiudicatario sarà riconosciuto un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale.

Art. 22 - FALLIMENTO DEI CONTRAENTI

In caso di fallimento dell'operatore economico, il Comune potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

E' facoltà comunque dell'Amministrazione Comunale di dare avvio ad una selezione di un nuovo operatore economico.

Art. 23 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 24 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili.

Atti e documenti: la versione ufficiale degli atti e dei documenti è quella depositata presso il Comune di Corigliano-Rossano; in caso di discordanza tale versione prevale su altre versioni cartacee o digitali, circolanti.

Decadenza dall'aggiudicazione: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa, nonché alle specifiche norme di settore nazionali e regionali.

Comunicazioni: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicata dal concorrente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC indicato, dovranno essere tempestivamente segnalati dall'ufficio.

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Trasparenza e Tracciabilità: l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di sub affidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.

Si ricorda che per "filiera delle imprese" – ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale) nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet www.comune.corigliano-rossano.cs.it ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 07/08/1990, n. 241 e dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore per tutto quanto non è altrimenti stabilito è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed inoltre è tenuto all'osservanza di tutte le leggi in vigore in materia che potranno venire emanate dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto.

Per ottenere la definitiva assegnazione della gestione, il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione ed i dati prescritti per il rilascio delle certificazioni antimafia.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nell'ambito del Soggetto aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo darne comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi all'evento per mezzo di raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata al Settore Amministrativo del Comune di Corigliano-Rossano corredando la stessa, dei certificati di residenza e stato di famiglia dei nuovi soggetti subentranti in dette cariche.

Qualora risultassero provvedimenti o procedimenti relativi alle misure di prevenzione antimafia, il contratto si intenderà risolto d'ufficio per sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Art. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione dovesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio, non comporta la facoltà da parte dell'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della quantità/qualità delle prestazioni previste.

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, concernenti il contratto di appalto e la sua esecuzione che non sia possibile risolvere per via amministrativa, sono deferite in via esclusiva al Tribunale di Castrovillari.

Art. 26 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Art. 27 - SPESE A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per il mantenimento degli animali ospitati come specificato nell'articolato precedente.

Tutte le spese, imposte e tasse necessarie per la stipula del contratto, nonché quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono interamente a carico dell'aggiudicataria.

Nel caso in cui, l'aggiudicatario del servizio dovesse risultare un'associazione iscritta al "Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Calabria", il Contratto sarà esente dall'imposta di bollo e di registro.

